



Decreto del Direttore Generale 2020

Oggetto: Autorizzazione all'espletamento di una gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - CIG 83375804AC

- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, e in particolare l'art. 25;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 36, comma 2, lett. b);
- VISTE** le Linee Guida ANAC;
- VISTO** il Codice etico e di comportamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 1116 del 05.11.2019;
- VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- VISTO** il DDG n. 461 del 13.07.2017 relativo al rinnovo per ulteriori 36 mesi (10.09.2017 – 09.09.2020) della convenzione di brokeraggio assicurativo in essere con AON S.p.A., prot. n. 37557-X/4 rep. 1966/2014 del 11.09.2014;
- CONSIDERATO** che la convenzione di cui alla precedente premessa scadrà il 09.09.2020;
- RITENUTA** la necessità, dunque, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, di prossima scadenza;
- CONSIDERATO** che l'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri aggiuntivi e diretti a carico dell'Università, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro;
- PRESO ATTO** che pertanto l'importo a base di gara è necessario ai fini di determinazione della procedura di selezione del contraente;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 del 13.12.2019 di approvazione della programmazione biennale di forniture e servizi 2020/2021, che riporta, tra gli acquisti di servizi, anche quello di brokeraggio assicurativo, per un valore a base di gara di euro 120.000,00;
- CONSIDERATO** che il valore a base di gara stimato corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni calcolate sull'importo netto dei premi assicurativi attualmente in corso e moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale, applicando una provvigione del 10%;
- PRESO ATTO** che trattasi di valore meramente indicativo, utile ai fini della definizione da parte delle società di brokeraggio dell'offerta economica;
- CONSIDERATO** che il calcolo della base è stata effettuata nella vigenza delle polizze attive al momento della richiesta di programmazione;
- RITENUTO** di potere abbassare il prezzo a base di gara, in ragione di intervenute modifiche nel piano assicurativo, portandolo a euro 92.000,00;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 e, in particolare l'art. 7 comma 8, lett. e), secondo cui *"I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente (...) qualora le modifiche riguardino: (...) e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse"*:

VERIFICATO	pertanto che non risulta la necessità di procedere a modifica della programmazione biennale di forniture e servizi;
VERIFICATO	che non è attualmente attiva alcuna convenzione Consip per la fornitura dei servizi assicurativi in oggetto;
RAVVISATA	l'impossibilità di utilizzare la piattaforma ME.PA. per difetto del CPV corrispondente al servizio di brokeraggio assicurativo;
RITENUTO	di potere procedere con una aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto/qualità e prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI	l'avviso di gara, il Capitolato Speciale e lo schema di contratto;
RITENUTO	di incaricare "ASIA, Ufficio Acquisti – Settore forniture e servizi" dell'espletamento, mediante piattaforma telematica, di una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'individuazione del nuovo fornitore del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;
SENTITO	"ASIA, Ufficio Acquisti – Settore forniture e servizi" per gli aspetti di competenza;
VISTO	il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020;
PRESO ATTO	che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1. Di approvare l'avvio della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi, ponendo a base di gara un valore stimato di euro 92.000,00.

Art. 2. Di approvare i documenti di gara (Avviso di gara, Capitolato Speciale e schema di contratto, allegati al presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante).

Art. 3. Di incaricare "ASIA, Ufficio Acquisti - Settore forniture e servizi", quale ufficio competente per espletare la gara di cui al precedente art. 1.

Art. 4. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Massimiliana Equizi, la quale, nell'esecuzione dei vari compiti, potrà avvalersi dell'Ufficio Affari Generali. Il procedimento assegnato implica lo svolgimento dell'istruttoria, fino alla predisposizione del provvedimento di proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Massimiliana Equizi



Università
Ca' Foscari
Venezia

**AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG: 83375804AC**

PREMESSA

Il presente avviso, completo di allegati, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università Ca’ Foscari Venezia – Ufficio Affari Generali, ai documenti da presentare a corredo dell’offerta ed alla procedura di aggiudicazione.

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement (di seguito per brevità solo «Piattaforma o Sistema») dell’Università Ca’ Foscari Venezia (di seguito per brevità anche Università o stazione appaltante), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall’apposito link <https://www.unive.it/appalti> presente sul «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell’Università.

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma con le proprie credenziali personali di accreditamento (UserId e Password) ottenute mediante registrazione sul predetto link <https://www.unive.it/appalti>

Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle “Norme Tecniche di Utilizzo” presenti sul Portale, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento di gara, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk: numero 02 40 031 280 e indirizzo e-mail assistenza@tuttogare.it.

Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro n. 3246 - 30123 Venezia, tel. 041.2347506, e-mail aff.generali@unive.it posta elettronica certificata protocollo@pec.unive.it - indirizzo internet <http://www.unive.it>.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, secondo le modalità definite nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 3 – IMPORTO STIMATO - DURATA

L’importo stimato dell’appalto, per una durata triennale del contratto, ammonta a € 46.000,00 (Euro quarantaseimila/00). L’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, anche mediante singoli rinnovi annuali.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Università alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro; pertanto ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto sessennale (3 anni + facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni; es. procedura di gara), si stima l'importo dell'appalto complessivamente in € 92.000,00 (Euro novantaduemila/00) al netto di imposte.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito per brevità anche Codice) che a pena di esclusione:

- a) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) siano iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto;
- d) siano iscritti da almeno tre anni nel RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. (e relativo Regolamento);
- e) abbiano realizzato negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (servizi di brokeraggio assicurativo) di importo complessivo minimo pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), tasse escluse.

La comprova del requisito di cui alla lettera f) è fornita dall'aggiudicatario secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei premi lordi trattati e della percentuale di provvigione ad essi applicata e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei premi lordi trattati e della percentuale di provvigione ad essi applicata e del periodo di esecuzione.

Art. 5 – PROCEDURA DI GARA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il servizio sarà affidato mediante procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura di gara devono pervenire esclusivamente per via telematica, per mezzo della Piattaforma, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale, entro il termine perentorio del giorno **10 LUGLIO 2020 ore 12.00**. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma, la quale provvederà ad apporre automaticamente la marcatura temporale.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio attraverso la Piattaforma.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte trova applicazione quanto previsto all'art. 79, comma 5bis, del Codice.

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la procedura dal menu "Gare", l'operatore economico dovrà cliccare sull'Oggetto, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto **Partecipa**. Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più possibile inoltrare l'offerta o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione in R.T.I. la registrazione al portale è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove.

Il concorrente potrà caricare la documentazione di gara cliccando sul tasto "Carica la documentazione" che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali dovrà inserire tutta la documentazione richiesta. Le "Buste" sono:

- **Busta "A - Documentazione amministrativa";**
- **Busta "B – Offerta tecnica"**
- **Busta "C – Offerta economica"**

Le offerte dovranno essere presentate con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo" presenti nella Piattaforma.

La compilazione e il caricamento (upload) della documentazione contenuta nelle tre buste di cui sopra, possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte. L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti attraverso la Piattaforma, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla Piattaforma potrebbe non garantire il buon esito dell'invio.

5.1. Busta "A - Documentazione amministrativa"

La busta elettronica "A – Documentazione amministrativa" dovrà contenere:

5.1.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

La Piattaforma consente la compilazione a video del DGUE. A tal fine l'Operatore Economico, dopo aver cliccato sul tasto **Compila Documento di Gara Unico Europeo – DGUE** visualizzabile nel Pannello di Partecipazione, dovrà compilarlo, **scaricarlo in formato .Pdf**, firmarlo digitalmente e poi ricaricarlo a Sistema.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla **parte VI**;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale sottoscritto digitalmente o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** firmato digitalmente dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste **alle lettere a) e b) del precedente articolo 4** (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) **la sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui alla lettera c) del precedente articolo 4;
- b) **la sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui alla lettera e) del precedente articolo 4.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

5.1.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (allegato 1) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, con cui lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal codice penale e dalle leggi speciali ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, dichiara:

1. che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti:
 - 1.1 (per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa durata);
 - 1.2 (per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione)
2. di accettare senza riserva alcuna il presente avviso, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;
3. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) che, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice, nonché degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679;
5. qualora un partecipante alla procedura in oggetto eserciti la facoltà di "accesso agli atti":
 - di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
 - di non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);

6. che l'operatore economico è iscritto da almeno tre anni nel RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. (e relativo Regolamento);
7. i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2 bis e 5 del Codice; elegge domicilio nell'apposita "Sezione comunicazioni" della Piattaforma ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, ed all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato (indicato al momento della Registrazione alla Piattaforma).

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 3 e 4, allegandole al loro DGUE.

- 5.1.3. GARANZIA PROVVISORIA di cui al successivo art. 7 dell'importo di € 1.840,00 (Euro milleottocentoquaranta/00).
- 5.1.4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.b della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;
- 5.1.5. (qualora il concorrente abbia diritto alla riduzione della garanzia provvisoria) copia conforme all'originale della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

Si applica l'istituto del soccorso istruttorio secondo quanto previsto all'art. 83, comma 9, del Codice.

5.2. Busta "B – Offerta tecnica"

La busta elettronica "B – Offerta tecnica" deve contenere, una relazione tecnica, utilizzando lo schema **allegato 2)**, riportante tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo articolo 6.

La relazione tecnica dovrà essere composta fino ad un massimo di n. 20 facciate A4, con carattere Arial 12, o analogo purché ben leggibile e non maggiormente compresso, con interlinea 1.5, margini (inferiori, superiori, destro e sinistro) non inferiori a 20mm.

Qualora la relazione presenti un numero di facciate superiore a quanto sopra indicato, le facciate in eccedenza non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice ai fini della attribuzione del punteggio.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

Nel caso di r.t.i./consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorzarsi.

L'offerta tecnica non deve riportare a pena di esclusione i dati relativi all'offerta economica.

5.3. Busta "C – Offerta economica"

Il concorrente deve inserire a Sistema la percentuale di provvigione offerta - a carico delle compagnie di assicurazione - espressa in cifre e in lettere fino a tre cifre decimali.

Il concorrente inoltre deve trasmettere attraverso la Piattaforma il modulo di offerta economica, generato automaticamente dal Sistema, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa.

Nel caso di r.t.i./consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi/consorzarsi.

Tutta la documentazione di gara potrà essere sottoscritta digitalmente da un procuratore speciale: in tal caso, dovrà essere trasmessa la relativa procura, inserendola nella Busta "A - Documentazione amministrativa".

Art. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

All'offerta verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100, risultante dalla somma dei seguenti pesi:

- OFFERTA TECNICA - Elementi qualitativi Max 70 punti;

➤ OFFERTA ECONOMICA - Elemento quantitativo

Max 30 punti.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore Generale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

6.1. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

I criteri per la valutazione dell'offerta tecnica sono di seguito riportati:

	CRITERI	PUNTEGGI
A)	Progetto operativo per l'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio	Fino a 25 punti
B)	Descrizione del piano di formazione per il personale dell'Università, cui compete la predisposizione degli atti di gara, la stipula e la gestione delle polizze assicurative dell'ente	Fino a 5 punti
C)	Tempistica nella risposta a quesiti in ambito assicurativo	Fino a 20 punti
D)	Tempistica nella revisione di contratti/convenzioni, rispetto a quesiti di natura assicurativa	Fino a 20 punti
E)	Offerta economica (percentuale di provvigione offerta)	Fino a 30 punti
	Totale	Fino a 100 punti

Più in dettaglio, l'offerta tecnica sarà valutata secondo i criteri/sub-criteri e relativi punteggi di seguito precisati:

OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI						
PROGETTO OPERATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO						
CRITERI	SOTTOCRITERI	PUNTEGGI	PUNTEGGI	PUNTEGGIO	MAX	
		TABELLARI	DISCREZIONALI			
		(T)	(D)			
A	Metodologia organizzativa ed operativa per la gestione del servizio: descrizione del modello di supporto e assistenza agli uffici nella gestione dei	Metodologia di gestione dei sinistri, con indicazione delle singole fasi di gestione		2,5	25	
		Tempistica di avvio alle compagnie della notizia di avvenuto sinistro e emissione protocollo di registrazione del	1 gg lavorativo	2,5		
			2 gg lavorativi	2		
			3 gg lavorativi	1,5		
			4 gg lavorativo	1		

	sinistri proposta e illustrazione di un piano di lavoro, comprensiva della definizione dell'organigramma dello staff a supporto dedicato all'Università.	numero di sinistro (con indicazione dei reperti/elementi richiesti)	5 gg lavorativi	0,5		
			> 6 gg lavorativi	0		
		Tempistica di emissione delle statistiche sinistri	1 gg lavorativo	2,5		
			2 gg lavorativi	2		
			3 gg lavorativi	1,5		
			4 gg lavorativo	1		
			5 gg lavorativi	0,5		
			> 6 gg lavorativi	0		
		Tempistica di emissione dei report di aggiornamento	1 gg lavorativo	2,5		
			2 gg lavorativi	2		
			3 gg lavorativi	1,5		
			4 gg lavorativo	1		
			5 gg lavorativi	0,5		
			> 6 gg lavorativi	0		
		Descrizione del modello proposto per le analisi di mercato ai fini dell'individuazione delle migliori offerte assicurative				
Descrizione della modalità operativa per la risoluzione di quesiti di natura assicurativa				5		
Descrizione del servizio di assistenza gare e consulenza relativamente alla predisposizione dei capitolati di gara				5		
B	Descrizione del piano di formazione per il personale dell'università cui compete la predisposizione degli atti			5	5	

	di gara, la stipula e la gestione delle polizze assicurative dell'ente (con il limite minimo di 15 ore/anno/uomo)			
C	Tempistica nella risposta a quesiti in ambito assicurativo	1 gg lavorativo	20	20
		2 gg lavorativi	15	
		3 gg lavorativi	10	
		4 gg lavorativo	5	
		> 5 gg lavorativi	0	
D	Tempistica nella revisione di contratti/convenzioni, rispetto a quesiti di natura assicurativa	1 gg lavorativo	20	20
		2 gg lavorativi	15	
		3 gg lavorativi	10	
		4 gg lavorativo	5	
		> 5 gg lavorativi	0	

Nel caso di criteri/sub-criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, i punteggi saranno assegnati sulla base della media dei coefficienti (variabili tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario all'offerta in relazione al singolo criterio/sub-criterio in esame. La media così calcolata sarà moltiplicata per il punteggio previsto per il singolo criterio/sub-criterio.

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione giudicatrice sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:

Giudizio	Coefficienti
eccellente	1
ottimo	0,80
buono	0,60
discreto	0,40
sufficiente	0,20
insufficiente	0

Relativamente ai criteri tabellari cui è assegnato un punteggio tabellare nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 (quaranta) per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il punteggio dell'offerta tecnica attribuito dalla commissione giudicatrice verrà riportato a Sistema.

6.2. VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

In relazione all'offerta economica, si precisa che la percentuale di provvigione offerta, a carico delle compagnie di assicurazione, non potrà essere superiore al 10%. Al concorrente che offrirà una percentuale di provvigione superiore al 10% sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero), al concorrente che offrirà la percentuale di provvigione più bassa sarà attribuito il punteggio massimo. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{\min}/P_i * 30$$

dove

P_i = punteggio concorrente i-esimo

P_{\min} = Percentuale provvigione offerta più bassa

P_i = Percentuale provvigione offerta concorrente i-esimo

6.3 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato (somma punteggio offerta tecnica più punteggio offerta economica).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, risulterà aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio tramite la Piattaforma. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Saranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

L'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

L'aggiudicazione verrà approvata con decreto del Direttore Generale entro il termine di novanta giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengano all'organo richiedente. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'Università, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 7 – GARANZIA PROVVISORIA

I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno costituire una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara sotto forma di fideiussione.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà riportare la dicitura <<**Garanzia provvisoria – affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo – CIG 83375804AC**>>, e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università;
- l'impegno del fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Rimane salvo quanto previsto all'art. 93, comma 8 del Codice.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 pubblicato in GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto **con firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al comma precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Restano salve le ulteriori ipotesi di riduzione previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Per fruire del beneficio della riduzione della garanzia, l'offerente dovrà allegare alla garanzia provvisoria la documentazione attestante il diritto alla riduzione della garanzia stessa.

La garanzia dell'aggiudicatario resterà vincolata fino alla costituzione della garanzia definitiva.

Nel caso in cui vengano prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno adeguare il periodo di validità della garanzia provvisoria al nuovo termine di presentazione delle offerte, salva diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Università.

ART. 8 - AFFIDAMENTO PER MOTIVI D'URGENZA

L'Università, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, si riserva di richiedere, per motivi d'urgenza, l'avvio del servizio nelle more della sottoscrizione del contratto.

ART. 9 - CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la Piattaforma dal comando "Formula Quesito" all'interno del "Pannello di Partecipazione" nel dettaglio di gara entro le ore 12.00 del giorno 6 luglio 2020. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 8 luglio 2020, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la Piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La risposta al quesito perverrà all'operatore economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). L'Elenco dei chiarimenti con i quesiti posti e le relative risposte sarà visualizzabile nel Pannello di Partecipazione.

ART. 10 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra l'Università e il concorrente che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura (quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti) dovranno di regola essere effettuate utilizzando le apposite funzioni previste dalla Piattaforma. Il concorrente può visualizzare le comunicazioni ricevute sia nella propria PEC che nella sezione Comunicazioni della propria area riservata.

Ai fini della registrazione nella Piattaforma, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2bis e 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma, e comunque in ogni caso in cui l'Università Ca' Foscari lo riterrà opportuno, le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

ART. 11 - ALTRE INFORMAZIONI

L'Ateneo adotterà con decreto del direttore generale il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice.

L'offerta presentata vincola il concorrente per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

Tutta la documentazione di gara deve essere prodotta in lingua italiana.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente avviso.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 gg. naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La documentazione di gara comprende:

- Avviso di gara;
- Allegato 1 – dichiarazione integrativa;
- Allegato 2 – schema offerta tecnica;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema contratto.

E' inoltre disponibile in formato elettronico il DGUE.

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Massimiliana Equizi – Direttore Ufficio Affari Generali – tel. 041.2347506.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARCATO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER
L'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA**

Art. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, consistente nell'attività di assistenza e gestione dei servizi assicurativi dell'Università Ca' Foscari Venezia (di seguito Università o Ateneo o Stazione Appaltante) finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi. L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel presente documento nel suo complesso, fatta salva l'eventuale offerta migliorativa presentata dal concorrente in fase di gara, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta. Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali e ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto di affidamento.

Per opportuna conoscenza si riporta qui di seguito l'elenco delle coperture assicurative attualmente vigenti presso l'Università:

ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/08/2024	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 114.325,00
FURTO RAPINA	31/08/2024	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 2.000,00
INC/FURTO/KASKO/ASSISTENZA	31/12/2020	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 4.500,00
INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.	31/08/2024	POSTE ASSICURA S.P.A.	€ 36.465,00
RC NATANTI	22/05/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 60,50
RC NATANTI	30/05/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 124,50
RC NATANTI	30/05/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 100,50
RC NATANTI	22/05/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 91,50
RC NATANTI	15/06/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 94,00
RC NATANTI	31/01/2021	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 144,50
RC NATANTI	11/10/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 103,50
RC NATANTI	07/09/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 110,50
RC PATRIMONIALE	30/05/2020	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	€ 11.840,00
RCA/GARANZIE ACC	30/05/2020	ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 555,00
RCT/RCO	31/08/2024	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 9.340,00
TRASPORTI CORPI BARCHE	18/03/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 150,00
TRASPORTI CORPI BARCHE	07/09/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 150,00
TRASPORTI CORPI BARCHE	22/11/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 150,00
TRASPORTI CORPI BARCHE	31/01/2021	GENERALI ITALIA S.P.A.	€ 169,99

Si precisa che i premi annui lordi indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni di premio.

Il Broker si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente capitolato, per l'intera durata contrattuale, anche a favore di enti strumentali dell'Università, alle stesse condizioni contrattuali del presente appalto.

Titolo I: indicazioni generali dell'appalto

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione. L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un periodo massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, a parità di condizioni

contrattuali, ivi comprese quelle economiche, previa comunicazione scritta da trasmettere via posta elettronica certificata (PEC) al Broker almeno 10 (dieci) giorni naturali consecutivi prima della scadenza del contratto. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Ateneo, si impegna a collaborare per un periodo massimo di 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze. Nel caso in cui entro il termine di scadenza del contratto non sia stata completata la nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare la nuova procedura di affidamento. Qualora il Broker uscente accetti l'esercizio della facoltà di proroga da parte dell'Università, lo stesso continuerà la gestione alle medesime condizioni contrattuali fino alla scadenza del periodo di proroga.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro in quanto l'attività del Broker sarà remunerata esclusivamente con una provvigione ad esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione, nella misura indicata in sede di offerta, calcolata sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi dall'Università con le compagnie stesse. Il premio che la Stazione Appaltante corrisponderà alle Compagnie di assicurazione, per il tramite del Broker, sarà comprensivo della provvigione spettante al Broker medesimo. Parimenti l'Ateneo non sarà tenuto a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità nel caso in cui le procedure avviate per la scelta dell'Assicuratore, indette con la consulenza del Broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti. L'importo triennale stimato dell'appalto in oggetto, al netto di imposte, ammonta a euro 46.000,00 (euro quarantaseimila/00). Il valore stimato indicato corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni calcolate sull'importo dei premi assicurativi attualmente in corso e moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale.

Tale importo è meramente indicativo e potrà variare nel corso della durata del contratto, in relazione al numero, al valore delle polizze assicurative stipulate dall'Università e delle regolazioni delle polizze stesse.

Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pongano a carico del Broker.

Sarà onere del Broker predisporre apposita clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

L'Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Università non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le gare (e i contratti relativi) non abbiano esito positivo.

ART. 4 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, salvo diversa specifica indicazione dell'Università, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà per il tramite del Broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna a versarli alla compagnia di assicurazione, in nome e per conto dell'Università, nei tempi e nei modi convenuti con la compagnia stessa al fine di garantire l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a trasmettere tempestivamente all'Università gli originali delle polizze, delle appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Università.

Non sono imputabili all'Università gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, lo stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

In ordine all'efficacia temporale delle garanzie assicurative sottoscritte, in mancanza di quietanza o attestazione di avvenuto pagamento da parte del Broker aggiudicatario faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Università. L'ordinativo di pagamento fatto a favore del Broker sarà pertanto ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Università medesima.

Ai fini del pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, il Broker si impegna a trasmettere all'Università tutta la documentazione utile in maniera tempestiva e comunque nei termini concordati con l'Ateneo medesimo. Il Broker si impegna altresì – laddove il pagamento

sia impossibile per causa non dipendente dell'Ateneo - ad attivarsi per garantire la continuità della copertura assicurativa.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

L'Università si obbliga a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo adempimento di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Università, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Università stessa fornirà. Egli dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

L'assunzione del contratto di brokeraggio da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, l'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Ateneo circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

ART. 7 – COMPETENZE DELL'UNIVERSITA'

Resta di esclusiva competenza dell'Università:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Università;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta, per conto dell'Università con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale svolgimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

TITOLO II: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 8 – PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, le seguenti prestazioni specialistiche minime che si elencano in forma indicativa:

- a) identificazione, analisi, valutazione dello stato dei rischi, ivi compreso il rischio patrimoniale e artistico. Altresì l'aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in relazione a eventi dannosi verificatisi, con indicazione degli accorgimenti atti a ridurre l'incidenza dei rischi stessi e dei relativi costi assicurativi; assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- b) analisi e valutazione delle esigenze assicurative espresse dall'Università, al fine di proporre adeguate soluzioni e/o prodotti assicurativi;

- c) predisposizione di programmi assicurativi completi ed idonei alle attività svolte dall'Università, con particolare attenzione all'esame dei beni mobili ed immobili da assicurare, alle possibili rivalutazioni e alle eventuali stime;
- d) analisi dei contratti assicurativi in essere e relativo monitoraggio, al fine di evidenziare eventuali opportuni adattamenti, con proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e alla limitazione dei costi a carico dell'Ateneo;
- e) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, quotazioni per coperture assicurative specifiche;
- f) fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicurative nazionali ed internazionali;
- g) impegnarsi ad effettuare idonea indagine di mercato e a rinvenire sul mercato prodotti assicurativi idonei a soddisfare specifiche esigenze dell'Università, con assoluta e totale facoltà per questa di accettarle o meno;
- h) individuazione delle Compagnie di assicurazione, in occasione di indagini di mercato;
- i) analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti a seguito dell'evolversi del mercato per novità normative, giurisprudenziali e/o per nuove esigenze dell'Università, in tempi tali da permettere l'adeguamento alla norma senza incorrere in sanzioni;
- j) supporto alla predisposizione dei capitolati d'oneri e relativa modulistica per l'affidamento dei servizi assicurativi, consulenza nella redazione degli atti di gara, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi;
- k) verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto ai capitolati di gara prima della trasmissione alla Stazione Appaltante per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza;
- l) analisi e valutazione della possibilità di riduzione del numero di polizze in essere, basata su uno studio delle stesse polizze e su quanto offre il mercato che miri ad evitare eventuali sovrapposizioni e che mantenga la tutela dell'Università con ipotesi di indennizzo/rimborso, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
- m) trasmissione tempestiva delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo, oltre alla tempestiva segnalazione all'Università di tutti gli obblighi assicurativi a carico della stessa non assolti con il pacchetto assicurativo in essere;
- n) prestare assistenza nella gestione amministrativa delle polizze, impegnandosi a segnalare preventivamente all'Università le scadenze dei premi dovuti (almeno 30 giorni di anticipo) il pagamento degli stessi, eventuali adempimenti obbligatori nelle polizze, nonché problematiche sopravvenute e modalità di risoluzione;
- o) prestare assistenza nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione delle pratiche – per i sinistri occorsi durante il periodo contrattuale nonché quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico - con eventuale analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento, criticità e adempimenti analoghi, analisi delle eventuali eccezioni avanzate dalla compagnia assicurativa interessata in relazione alla risarcibilità del danno e stesura di eventuali controdeduzioni da inviare alla compagnia nonché contestuale verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie). In particolare aprendo il sinistro presso la Compagnia ed emettendo il protocollo di avvenuta ricezione (con indicazione dei reperti/elementi richiesti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, fatta salva la proposta migliorativa presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (criterio A – sub-criterio “Tempistica di avvio alle compagnie della notizia di avvenuto sinistro” dell'offerta tecnica – art. 6 Avviso);
- p) garantire attraverso la propria attività di sollecito che la compagnia sottoponga all'Università tempestivamente gli atti di liquidazione di ciascun sinistro, vigilando sulla corretta esecuzione degli stessi;
- q) a seguito di specifica richiesta della Stazione Appaltante, fornire tempestivamente un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione del contenuto dei contatti intercorsi tra il Broker e la Compagnia assicuratrice con consegna entro 5 (cinque) giorni lavorativi, fatta salva la proposta migliorativa presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (criterio A – “Tempistica di emissione dei report di aggiornamento” dell'offerta tecnica – art. 6 Avviso);
- r) analisi periodica e monitoraggio dei rischi con predisposizione di rapporti almeno annuali indicanti n. sinistri, ammontare di liquidazioni effettuate, andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti, con emissione delle statistiche sinistri entro 5 (cinque) giorni lavorativi, fatta salva la proposta migliorativa presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (criterio A – sub-criterio “Tempistica di emissione delle statistiche

sinistri" dell'offerta tecnica – art. 6 Avviso);

s) prestare, qualora venga richiesto, qualsiasi altra consulenza in materia di assicurazioni (compreso il supporto nella redazione di contratti/convenzioni di cui l'Ente sia Parte, laddove emergano questioni in ambito assicurativo) con consegna entro 5 (cinque) giorni lavorativi, fatta salva la proposta migliorativa presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (criterio D dell'offerta tecnica – art. 6 Avviso);

t) trattazione dei quesiti assicurativi con consegna entro 5 (cinque) giorni lavorativi, fatta salva la proposta migliorativa presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (criterio C dell'offerta tecnica – art.6 Avviso);

u) elaborazione di specifiche relazioni in riferimento alle offerte tecniche inviate dalle compagnie di assicurazione all'Università durante le gare d'appalto per l'affidamento del servizio richiesto;

v) negoziazione delle condizioni normative e/o economiche di polizze di assicurazione, qualora la gara per l'affidamento dei relativi servizi sia andata deserta;

w) curare ed eseguire un servizio di formazione/aggiornamento del personale incaricato dell'Università predisponendo un piano formativo da espletarsi tramite proprio personale altamente qualificato e/o personale esterno - indicante modalità e tempistiche per un minimo garantito di 15 ore/anno/uomo in materia assicurativa, fatta salva la proposta migliorativa presentata in sede di gara dall'aggiudicatario (criterio B offerta tecnica – art. 6 Avviso);

x) assistenza continua su ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell'Amministrazione, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata

y) disponibilità alla partecipazione quali relatori ad incontri informativi sulla materia assicurativa per categorie di personale universitario;

z) pieno supporto alla Stazione Appaltante e al Broker subentrante al termine del contratto di appalto, fino a esaurimento delle pratiche amministrative necessarie per il passaggio dei contratti assicurativi e dei sinistri al nuovo Broker, con obbligo di consegna di tutti i dati e le informazioni atte alla prosecuzione del servizio, compresi i report di analisi sullo stato dei rischi dell'Ateneo.

L'effettuazione della stima, ai fini assicurativi, del valore dei beni mobili ed immobili a qualunque titolo amministrati dall'Ateneo verrà affidata a Società altamente qualificata nel settore tramite apposita procedura espletata dalla Stazione Appaltante: nell'ambito del presente appalto non saranno presi in considerazione né affidati servizi aggiuntivi che prevedano tale stima.

Le prestazioni sopra descritte dovranno essere rese dall'Affidatario anche relativamente alle polizze già in corso alla data di decorrenza del contratto, senza che lo stesso possa nulla pretendere a titolo di compenso o anche di semplice rimborso spese nei confronti dell'Università e/o delle Compagnie assicuratrici, fino alla scadenza contrattuale delle polizze stesse. Le attività da effettuare, a seguito di richieste specifiche della Stazione Appaltante, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Università. Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ateneo, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Stazione Appaltante.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara, e, pertanto, quest'ultimo si impegna ad eseguire il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione in conformità ai documenti predetti.

L'Affidatario svolgerà l'incarico nell'interesse dell'Università, osservando tutte le indicazioni e le richieste provenienti dallo stesso, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. L'Affidatario si obbliga a garantire la fattibilità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, in ogni sua fase. Il Broker dovrà inoltre, garantire la completezza delle proposte di copertura necessarie per l'Ateneo in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità della Società di Brokeraggio, in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

Alla scadenza del contratto, l'Affidatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto, completo e graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker.

TITOLO III: ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL BROKER

ART. 9 – ADEMPIMENTI ONERI E OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nell'osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., deve svolgere il servizio nell'esclusivo interesse dell'Università e con la massima diligenza e professionalità.

Tale servizio dovrà svolgersi con proprio personale e nessun vincolo o rapporto potrà sorgere tra detto personale e l'Università.

Qualora l'Università contesti al Broker deficienze qualitative o quantitative in merito al personale dedicato, lo stesso Broker, entro 7 (sette) giorni lavorativi, dovrà provvedere ad apprestare misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse.

Il Broker, nell'interesse esclusivo dell'Università, si impegna a fornire suggerimenti ed elementi di valutazione per la scelta delle compagnie assicurative, mantenendo a tal fine un atteggiamento di indipendenza e trasparenza nei confronti delle compagnie stesse e dell'Università.

Durante la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto (3 mesi), dovranno essere assicurate le attività previste nel presente capitolato speciale e tutte le attività volte a rendere disponibile all'Università la documentazione e le informazioni necessarie alla continuazione delle attività per permettere il subentro del nuovo Broker. In tale fase, il Broker uscente dovrà garantire le attività di seguito specificate:

- a. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker;
- b. trasferimento di tutti i dati verso l'eventuale software di gestione dei sinistri del nuovo aggiudicatario.

Il Broker è tenuto ad accettare, oltre agli ordinari mezzi di comunicazione, lo scambio di comunicazioni tramite e-mail; a tale scopo, prima della stipula del contratto il Broker dovrà comunicare all'Università:

- a. indirizzo e-mail da usare per tali scambi;
- b. lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti scambiati;
- c. tipologie di files che potranno essere utilizzati per le comunicazioni (salve diverse tipologie di files che potranno essere utilizzate previo accordo tra le parti, l'aggiudicatario dovrà utilizzare obbligatoriamente quantomeno i formati .pdf, .rtf, .odf, .doc, .xls).

Il Broker è altresì tenuto a recarsi, anche a richiesta, presso gli uffici universitari ogni volta che ciò si renda necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio.

Il Broker e l'Università sono tenuti in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo e-mail, persone firmatarie, ecc.) a comunicarle tempestivamente alla controparte.

Il Broker ha l'obbligo, altresì, di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni acquisite in forza del suo rapporto contrattuale con l'Università.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici universitari né può impegnare in alcun modo l'Università, se non preventivamente ed espressamente autorizzato.

In caso di inosservanza di tale divieto:

- quanto posto in essere dal Broker non potrà essere in ogni caso attribuito all'Università;
- in casi di particolare gravità, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15.

Il Broker aggiudicatario non può, salvo espressa autorizzazione, sottoscrivere documenti contrattuali in nome e per conto dell'Università né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria.

Il Broker dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta tecnica presentata in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di avere esperito tutte le azioni necessarie alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici universitari competenti.

Il Broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale del Broker e/o dei suoi collaboratori.

L'Università avrà diritto al risarcimento del danno/i subito/i, in considerazione della natura del servizio e nel rispetto dei termini di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker stesso.

Il Broker aggiudicatario deve esibire una polizza assicurativa di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale per negligenze ed errori professionali, come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico. Il massimale non dovrà essere inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ciascun sinistro. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo.

Copia della polizza assicurativa, con relativa quietanza di pagamento, dovrà essere trasmessa all'Università prima della sottoscrizione del contratto. Per l'intera durata dell'incarico, il Broker si impegna a trasmettere periodicamente le quietanze di pagamento della polizza. L'Università Ca' Foscari Venezia, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino alla concorrenza del danno da esso subito, relativamente ai danni causati all'Ente. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Ateneo per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Broker oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo del Broker stipulante la polizza, di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. Il Broker risponde dei danni causati, in corso di vigenza contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio, di cui al presente capitolato. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Ateneo e pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Il Broker assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, commessa dal Broker.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 11 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Il Broker aggiudicatario è tenuto a rispettare le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito per brevità anche Codice).

Il Broker aggiudicatario deve osservare le disposizioni previste dalla D.lgs. n. 209/2005 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di consulenza e mediazione assicurativa.

TITOLO IV: PERSONALE

ART. 12 – REFERENTE DEL BROKER

Per la regolare esecuzione il Broker aggiudicatario, deve nominare un Referente – perfettamente a conoscenza della lingua italiana - incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale incaricato della gestione del servizio.

Il Referente dovrà possedere adeguata esperienza professionale nonché essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.

Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare all'Università i dati anagrafici del suddetto Referente, nonché – contestualmente alla sua designazione – le fasce orarie di presenza ordinaria (in ogni caso dovranno essere garantite almeno cinque ore giornaliere dal lunedì al venerdì), i recapiti utili ai fini del reperimento (telefono, cellulare, indirizzo di posta elettronica) e il sostituto del Referente (persona qualifica e di pari esperienza e professionalità) in caso di assenza e/o sostituzione dello stesso.

Il Referente avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato e sarà sua cura

garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

L'Università, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio e al fine di ottenerne una pronta risoluzione, si rivolgerà direttamente al Referente.

Le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Broker.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Broker.

TITOLO V: CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 13 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Università è il Direttore dell'Ufficio Affari Generali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunica al Broker ogni dato relativo all'esecuzione del servizio, sovrintende e vigila sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali adottando le misure eventualmente necessarie. È, altresì, tenuto a comunicare al Broker le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel contratto e la relativa misura.

Il Direttore dell'esecuzione per il Broker è il Referente per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

ART. 14 – PENALI

Nel caso di ritardo imputabile al Broker nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Università applicherà le penali sotto indicate:

1. € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 8 lett. o, q, r, s), t) per le risposte ai quesiti in ambito assicurativo;
2. € 300,00 (euro trecento/00) per ogni ora di mancata effettuazione del servizio di formazione di cui al precedente art. 8 lettera w.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Broker dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata.

Entro 5 (cinque) giorni solari dalla data della suddetta comunicazione il Broker può presentare eventuali osservazioni. Decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni o non le ritenga comunque valide, applicherà le penali sopra indicate.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto dalla garanzia definitiva la quale dovrà essere tempestivamente reintegrata, dandone comunicazione mediante PEC al Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 15 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Broker con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione del servizio;
2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del servizio riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
3. violazione degli obblighi di cui al precedente art. 9;
4. inosservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 10 in tema di copertura assicurativa del Broker;
5. applicazione di almeno n. 3 (tre) penali di cui al precedente art. 14;
6. qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 14 superi il 10% (dieci per cento) del valore di cui all'art. 3;
7. violazione del divieto di subappalto e cessione del contratto di cui al successivo art. 18;

8. violazione del codice etico e di comportamento di cui al successivo art. 24;
9. inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
10. reiterate (almeno tre) e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
11. violazione delle disposizioni in materia di riservatezza di cui al successivo art. 22.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Broker, oltre al pagamento delle eventuali penali sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione del maggior danno. Il Broker, inoltre, dovrà fornire all'Università tutte le informazioni, dati e tutta la documentazione necessaria al fine di consentire all'Università di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto.

ART. 16 – RISPETTO OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Il Broker assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

ART. 17 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Broker trasmessa mediante posta elettronica certificata da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

ART. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

Il Broker è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto. È vietato il subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

Al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, il Broker, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Qualora il contratto venga rinnovato dall'Università, il Broker dovrà provvedere al rinnovo della fideiussione per un periodo di pari durata al rinnovo contrattuale, trasmettendo la relativa quietanza di pagamento al RUP entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di rinnovo del contratto.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria sopraccitata a scelta del Broker può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio n. 31 - Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della garanzia provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il Broker dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata al responsabile unico del procedimento. L'Università ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno del Broker.

ART. 20 – DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro n. 3246, e dal Broker presso la propria sede legale. Il Broker si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.

Le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto saranno demandate al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri fiscali (imposta di bollo ed eventuale imposta di registro per registrazione in caso d'uso) relativi al contratto sono a carico del Broker.

ART. 22 - RISERVATEZZA

Il Broker è responsabile della riservatezza dei dati personali dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto. Il Broker non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza del contratto.

Il Broker è responsabile dell'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.

ART. 23 – TUTELA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i.), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del Contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento il Broker potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti come previsti articoli 15 e ss. del GDPR 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ateneo è raggiungibile all'indirizzo email dpo@unive.it. Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia nella persona del Magnifico Rettore. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, resta inteso tra le Parti che le stesse agiscono in

qualità di titolari autonomi del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per le attività di rispettiva competenza in relazione ai dati personali conferiti dagli interessati e successivamente trattati dalle Parti.

ART. 24 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo del Broker. Si applicano altresì le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università.

Il Broker si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto.

Il RUP
Dott.ssa Massimiliana Equizi

Rep. n.

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: 83375804AC

Tra:

l'Università Ca' Foscari Venezia, denominata in seguito per brevità “Università”, con sede in
Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, codice fiscale 80007720271, in persona del Direttore
Generale

e

l'impresa, successivamente per brevità denominata anche “Broker”, con sede
legale in, via, codice fiscale e partita I.V.A.
....., rappresentata dal sig., nato a il
..... C.F., in qualità di dell’impresa
.....,

Premesso che:

- con Decreto del Direttore Generale n del è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

- con Decreto del Direttore Generale n. del la gara sopra citata è stata
aggiudicata all’impresa, con un punteggio complessivo di/100 e con una
provvigione del % (..... per cento);

- il Responsabile Unico del Procedimento ha concluso con esito positivo i controlli nei confronti
del Broker, attestando che sono maturate le condizioni per procedere con la sottoscrizione del
presente contratto;

Tutto ciò premesso tra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e stipula
quanto segue:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO

L'Università affida al Broker, che accetta senza riserva alcuna, lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo.

Art. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro in quanto l'attività del Broker sarà remunerata esclusivamente con una provvigione del% ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi dall'Università con le compagnie stesse.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente contratto dovrà essere espletato nei termini e secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale (allegato 1) e all'offerta tecnica migliorativa presentata dal Broker in fase di gara.

Art. 5 – DURATA

Il contratto avrà la durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. L'Università si riserva di rinnovare il contratto per un periodo massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi (anche mediante singoli rinnovi annuali), a parità di condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, previa comunicazione scritta da trasmettere al Broker almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto.

Art. 6 - GARANZIA DEFINITIVA.

Il Broker, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, per l'intera durata contrattuale, garanzia definitiva di € a mezzo di polizza fideiussoria n. del, rilasciata da

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa (es. per effetto dell'applicazione di penali), il Broker dovrà provvedere all'immediato reintegro della stessa, dandone immediata comunicazione per posta elettronica certificata al responsabile unico del procedimento.

Art. 7 – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE E PROFESSIONALE

Il Broker ha presentato, ai sensi dell'articolo 10 del Capitolato Speciale, polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale n., stipulata con in data con massimale di € per sinistro, con relativa quietanza di pagamento. Il Broker si obbliga a trasmettere le successive quietanze di pagamento fino alla scadenza del rapporto contrattuale con l'Università, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 8 – REFERENTE SEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale, il sig. della società – tel., cell. email - sarà la persona di riferimento per la gestione operativa del contratto.

Art. 9 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del presente Contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento il Broker potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti come previsti articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Giorgia Masina. Il Responsabile del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia nella persona del Magnifico Rettore. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale il Capitolato Speciale d'appalto. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica migliorativa del Broker presentata in sede di gara, la garanzia definitiva e la polizza RCT professionale.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale (ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) rilasciata da Ente certificatore autorizzato.

Università Ca' Foscari Venezia

Il Broker

Il Direttore Generale

Il sottoscritto dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente atto e agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 21 e 24 del Capitolato Speciale.

L'accettazione delle clausole e delle condizioni di cui agli articoli sopra elencati avviene mediante apposizione di una seconda firma digitale da parte del sig.

Per accordo e accettazione

Il Broker

ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

OGGETTO: L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG: 83375804AC

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome),
nato/a (prov.) il
residente a (provincia) Via n°
codice fiscale documento d'identità n.
rilasciato dal Comune

in qualità di

Legale Rappresentante / titolare

Procuratore, come da procura generale/speciale in data a rogito del
Notaio Rep. n. (che allego in copia conforme)

dell’impresa
C.F. n. partita I.V.A. n.
con sede legale in (Prov.....)
via/piazza n. (CAP)
tel. n. fax n.
Matricola INPS sede INPS di
INAIL codice Ditta

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., consapevole che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,

DICHIARA

1. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti:
 - 1.1 (per i soggetti in carica, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa durata);
.....
.....
.....
.....
 - 1.2 (per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, riportare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, carica sociale e relativa data di cessazione)
.....
.....
.....
.....
2. di accettare senza riserva alcuna l’avviso di gara, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto;

3. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) che, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice, nonché degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università. Di impegnarsi, altresì, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679;

5. **(barrare la casella di interesse)** qualora un partecipante alla procedura in oggetto eserciti la facoltà di accesso agli atti:

di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure

di non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);

6. che l'operatore economico è iscritto da almeno tre anni nel RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. (e relativo Regolamento);

7. i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2 bis e 5 del Codice; elegge domicilio nell'apposita "Sezione comunicazioni" della Piattaforma ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura, ed all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato (indicato al momento della Registrazione alla Piattaforma).

DA FIRMARE DIGITALMENTE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA CONCORRENTE

ALLEGATO 2)

MODULO OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI	
PROGETTO OPERATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO	
A	Metodologia organizzativa ed operativa per la gestione del servizio: descrizione del modello di supporto e assistenza agli uffici nella gestione dei sinistri proposta e illustrazione di un piano di lavoro, comprensiva della definizione dell'organigramma dello staff a supporto dedicato all'Università.
	Metodologia di gestione dei sinistri, con indicazione delle singole fasi di gestione

	<p>Tempistica di avvio alle compagnie della notizia di avvenuto sinistro e emissione protocollo di registrazione del numero di sinistro (con indicazione dei reperti/elementi richiesti)</p>
	<p>Tempistica di emissione delle statistiche sinistri</p>
	<p>Tempistica di emissione dei report di aggiornamento</p>
	<p>Descrizione del modello proposto per le analisi di mercato ai fini dell'individuazione delle migliori offerte assicurative</p>

Descrizione della modalità operativa per la risoluzione di quesiti di natura assicurativa

Descrizione del servizio di assistenza gare e consulenza relativamente alla predisposizione dei capitolati di gara

Descrizione del piano di formazione per il personale dell'università cui compete la predisposizione degli atti di gara, la stipula e la gestione delle polizze assicurative dell'ente (con il limite minimo di 15 ore/anno/uomo)

B

C	Tempistica nella risposta a quesiti in ambito assicurativo
D	Tempistica nella revisione di contratti/convenzioni, rispetto a quesiti di natura assicurativa

DA FIRMARE DIGITALMENTE